

PRIMO PIANO

Raccolta, le previsioni per il 2019

Nel 2019, i premi contabilizzati del portafoglio italiano (delle sole imprese con sede legale in Italia) dovrebbero sfiorare i 140 miliardi di euro, in aumento del 2,6% rispetto al 2018. Lo ha annunciato l'Ania, nelle sue previsioni per l'anno in corso. Nonostante, quindi, un rallentamento (+3,2% nel 2018), il settore assicurativo continuerà la sua fase di crescita, aumentando la propria incidenza sul Pil del Paese dal 7,7% del 2018 al 7,8% del 2019. Al risultato contribuirebbe lo sviluppo positivo sia dei premi del comparto danni (+3,2%) sia di quelli del settore vita (+2,5%).

I premi contabilizzati nei rami danni supererebbero i 34 miliardi, consolidando così il positivo andamento iniziato nel 2017 (+1,2%) e proseguito nel 2018 (+2,3%), dopo che nel quinquennio precedente si era assistito a un calo complessivo di oltre il 12%. Il contributo maggiore verrà dai rami elementari, in crescita del 5,3%, mentre i premi Rc auto saranno stazionari. Il peso complessivo della raccolta Rca sui premi danni continuerebbe così a scendere dal 41% del 2017 al 39% del 2019.

Nel settore vita, i premi si manterranno su tassi di crescita in linea con l'anno scorso, per un volume di quasi 105 miliardi. Complessivamente l'incidenza della raccolta vita sul Pil salirebbe dal 5,8% del 2018 al 5,9% dell'anno in corso.

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Tra micropermanenti e personalizzazione

La modifica portata dalla legge Concorrenza all'articolo 139 del codice delle assicurazioni ha dato seguito a una serie di considerazioni che ancora non hanno trovato un definitivo assestamento. Al centro, le disposizioni che mirano a contenere i risarcimenti per lesioni di lieve entità

La legge 124 del 4 agosto 2017 (legge Concorrenza) ha modificato l'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.

In base a quanto previsto dalla rubrica del novellato art. 139, il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro (oggi 803,79); b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 (oggi 46,88) euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'art. 139 nella sua nuova versione è intitolato *Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*. Il legislatore, in realtà, nell'ampliare la portata dell'art. 139, non ha fatto altro che recepire le indicazioni contenute nelle decisioni della Corte Costituzionale, che hanno salvato l'art. 139 del Cap da una serie di censure di illegittimità costituzionale (C. Cost. 16 ottobre 2014 n. 235; in senso conforme C. Cost. 26 novembre 2015 n. 242), nonché del Supremo Collegio ("il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto emanato ex art. 139 comma quinto, salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma terzo)" (Cass. 07 giugno 2011 n. 12408).

(continua a pag. 2)



Buone vacanze da Insurance Connect

Tempo di vacanze estive per il team di **Insurance Connect**: la redazione si prende una pausa da lunedì 29 luglio e tornerà operativa lunedì 26 agosto.

Il sito www.insurancetrade.it sarà sempre disponibile con tutte le news, le interviste, i video e gli approfondimenti: tornerà a essere aggiornato lunedì 26 agosto. La newsletter riprenderà regolarmente giovedì 5 settembre.

Insurance Daily, il quotidiano online del settore assicurativo, tornerà nelle vostre caselle e-mail lunedì 9 settembre. La redazione augura a tutti buone vacanze estive.

(continua da pag. 1)

COSA È INTESO COME DANNO BIOLOGICO

Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico deve intendersi quella lesione, temporanea o permanente, all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

L'art. 32 del dl 24 gennaio 12, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), aveva disposto, al suo comma 3-ter, che "al comma 2 dell'articolo 139 [...] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente*"; e, nel successivo suo comma 3-quater, che *il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Cap è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione*. Il comma 19 dell'art. 1 della legge 124 del 2017 ha abrogato il comma 3 quater stabilendo che per la liquidazione dei danni con postumi micropermanenti non è necessario l'accertamento "clinico strumentale obiettivo" solo per le lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza ausilio di strumentazioni.



IL COMPITO CHIAVE DEL MEDICO LEGALE

Di recente, la Suprema Corte ha attribuito un'interpretazione differente e molto più elastica della norma: "Invero, il citato articolo 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli articoli 138 e 139 del Cap, che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), siccome conducenti a una obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)" (Cass. 26 settembre 2016 n. 18773). Recentissimamente, la Suprema Corte ha altresì stabilito che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame (Cass. Ordinanza 28 febbraio 2019 n.5820). Questa recentissima interpretazione esalta, allo stesso tempo gravando di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Risarcibile sarà quindi anche il danno i cui postumi non siano visibili, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate.


Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi, o abbia causato, una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

I LIMITI DELLA PERSONALIZZAZIONE

Con tale modifica il legislatore prevede che oggi:

- il danneggiato dovrà allegare e provare che la menomazione abbia inciso "in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali" o abbia "causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità" (rectius: danno morale).
- la prova della personalizzazione potrà essere data a mezzo prove documentali, orali o anche presuntive.
- tale personalizzazione del danno non patrimoniale, in ogni caso, non potrà superare il 20% del valore tabellare (tetto già previsto dal precedente testo normativo).

L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi di tale articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche. Sulla legittimità di tale limite, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi: in particolare, è stato chiarito che: "questa Corte (nell'occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone, ndr) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985). (continua a pag. 3)



(continua da pag. 2)

Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 Cap, per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona, va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censu-

rata" (Corte Costituzionale 16 ottobre 2014 n. 235).

Il Supremo Collegio tuttavia ha di recente ricordato la natura eccezionale di tale norma: "I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cap, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. 22 maggio 2017 n. 12787).

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 24 del 2017 (legge Gelli Bianco) i danni alla salute causati da un atto medico, e consistenti in invalidità non superiori al 9%, vanno anch'essi liquidati coi criteri stabiliti dall'art. 139 Cap, aggiungendo tra l'altro che: "le tabelle di cui agli artt. 138-139 Cap" debbono essere "integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".

Avv. Valerio Zinga,
Studio Mrv

RICERCHE

2040, ecco il ritratto della sanità del futuro

Medicina personalizzata, cellule staminali, nanomedicina, terapia genica, salute digitale: sono le cinque rivoluzioni che trasformeranno l'assistenza sanitaria entro il 2040, secondo il nuovo rapporto commissionato da Allianz Care al futurologo Ray Hammond

Cinque grandi rivoluzioni trasformeranno la sanità nei prossimi 20 anni: la medicina personalizzata, la medicina delle cellule staminali, la nanomedicina, la terapia genica e la salute digitale. È quanto sostiene un report commissionato da **Allianz Care** (il marchio internazionale per la salute di **Allianz Partners**), intitolato *La salute, l'assistenza e il benessere futuri*. Lo studio fa parte dell'iniziativa *The world in 2040*, una raccolta di trend e anticipazioni su alcuni temi chiave da qui ai prossimi 20 anni. (continua a pag. 4)



In collaborazione con:



SONDAGGIO: Distribuzione Assicurativa 2019

Il sondaggio è dedicato ad Agenti e Collaboratori - sezioni A ed E del RUI

"AGENTI: QUALE RUOLO NELLA CUSTOMER EXPERIENCE OMNICANALE?"

La comprensione del Customer Journey omnicanale dei clienti come leva competitiva per Compagnie e Distributori

Per partecipare al sondaggio

[clicca qui](#)

oppure utilizza il qr code



(continua da pag. 3)

Il rapporto, scritto da **Ray Hammond** (futurologo di fama internazionale), esamina come la scienza medica e l'assistenza sanitaria verranno trasformate a livello globale nei prossimi 20 anni. Secondo lo studio, entro il 2040, i chirurghi specializzati useranno robot remoti per operare su pazienti in diversi continenti; i bambini avranno il loro sequenziamento del dna prima ancora di nascere; e i pazienti saranno in grado di generare nuovo sangue all'interno del proprio corpo senza la necessità di un donatore esterno.

Il rapporto identifica cinque tendenze chiave che, collettivamente, rivoluzioneranno il panorama sanitario. Tra queste si includono: medicina personalizzata, medicina delle cellule staminali, medicina su scala nanometrica, salute digitale, terapia genica ed editing del genoma.

nanomedicina (agli albori nel 2019) che potrebbe eventualmente superare tutti gli altri rami della scienza medica, poiché gli scienziati creeranno farmaci molto più potenti di quelli attualmente disponibili.

Infine, chatbots di intelligenza artificiale, dotati di algoritmi di apprendimento profondo (*deep learning*) potrebbero alleviare il personale del pronto soccorso dalle visite a un gran numero di pazienti che si presentano senza appuntamento e con condizioni non urgenti (come ad esempio mal di gola o infezioni del tratto urinario)

Un mercato da 8,1 trilioni di dollari

"L'assistenza sanitaria – spiega Hammond – è una delle poche arene in cui ognuno di noi ha un interesse. Nel corso dei prossimi 20 anni, assisteremo a profondi cambiamenti nel



Le principali previsioni

Hammond sostiene che da qui a vent'anni le informazioni sanitarie che a ora possiamo ricavare tramite i tradizionali check-up annuali e altri test disponibili solo in ospedale o nei laboratori di analisi saranno sostituite da dati forniti da sensori posizionati sui o intorno ai nostri corpi *smart* (ad esempio, nei nostri vestiti o perfino sulla pelle e nel sangue). Questi dati saranno quindi immediatamente accessibili a noi, fornendoci informazioni in tempo reale sul nostro stato di salute.

Inoltre, un nuovo campo di "estrazione predittiva di dati medici" fornirà avvertimenti precoci sui problemi fisiologici futuri o sulle indicazioni della malattia man mano che si sviluppa. I medici avranno rapporti in tempo reale, sul benessere dei loro pazienti e saranno notificati di eventuali cambiamenti nei dati dei pazienti che richiedono un'attenzione immediata.

Non solo. La medicina delle cellule staminali diventerà pienamente uno strumento potente nella medicina tradizionale. Ad esempio, gli organi umani destinati al trapianto saranno coltivati direttamente in laboratorio, su richiesta e a partire da cellule staminali, riducendo al minimo il rischio minimo di rigetto.

Un'altra rivoluzione è quella rappresentata dalla cosiddetta

sette sanitario, fatto notevole, considerando che la scienza medica e l'assistenza sanitaria tendono a essere settori conservatori e lenti che sono altamente resistenti al cambiamento. Si stima che il mercato globale annuale – afferma Hammond – valga circa 8,1 trilioni di dollari, con una spesa annuale globale per le previsioni del settore sanitario che salirà a 18,28 miliardi di dollari entro il 2040. Con questo in mente, avremo una responsabilità collettiva nei confronti di noi stessi e della prossima generazione per determinare la portata del cambiamento e quale sarà l'impatto che questo avrà su tutti noi".

Paula Covey, direttrice del marketing per il ramo assicurazione sanitaria internazionale di Allianz Care, spiega le implicazioni di vasta portata. "Questo rapporto – osserva – ci consente di anticipare i vantaggi, ma anche le potenziali sfide, di questo nuovo ambiente sanitario, dal punto di vista del cliente. Vogliamo essere pronti per questa nuova era, quando si tratta di sfruttare gli strumenti disponibili per migliorare la salute dei clienti e fornire loro i giusti tipi di supporto. Useremo questo rapporto per stimolare idee e dibattiti in modo da poter pianificare in modo proattivo il futuro".

Beniamino Musto

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 26 luglio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577